

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 13/01/2021

FATTO

La ricorrente ha riferito di avere richiesto a più riprese all'intermediario cui è stato indirizzato il ricorso la consegna di copia delle polizze di assicurazione ("credit protection insurance" e "incendio e scoppio") stipulate a garanzia di un mutuo contratto con lo stesso intermediario, senza essere riuscita ad ottenere la documentazione richiesta; ella chiede, pertanto, che il Collegio accerti il proprio diritto alla consegna di copia di contratti di assicurazione.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto:

- di avere già consegnato all'istante parte della documentazione richiesta;
- di aver cercato invano di recuperare i documenti mancanti, tra cui i questionari assicurativi ed il contratto di assicurazione;
- di essere nella materiale impossibilità di consegnare i predetti documenti, irreperibili negli archivi della banca;
- che quanto richiesto è già stato consegnato in sede di stipula della surroga del mutuo, non molti anni fa;
- di non poter adempiere a causa della "impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante dallo smarrimento dei documenti".

In sede di repliche, la ricorrente ha rilevato:

- di avere richiesto in data 29 settembre 2020 l'accollo del mutuo;
- che il 9 ottobre 2020, l'intermediario le ha richiesto a mezzo mail l'ultimo e/c della banca con cui opera abitualmente, ove si evince l'accredito degli emolumenti;

- che il 16 ottobre 2020 inviava copia dell'estratto conto richiesto, oscurando altre operazioni non inerenti;
- che il successivo il 19 ottobre l'istituto chiedeva copia del documento con evidenza di tutti i movimenti;
- che la richiesta è pregiudizievole e non giustificata e pertanto chiede che l'intermediario fornisca la prova della legittimità della propria richiesta.

DIRITTO

Si rileva, preliminarmente, che le repliche allegate dalla ricorrente contengono una doglianza del tutto diversa da quella fatta valere nel ricorso e concernono fatti successivi e apparentemente non collegati, con la conseguenza che tale diversa questione non sarà oggetto della decisione del Collegio.

Ciò posto, la richiesta di consegna delle polizze assicurative stipulate in sede di accollo del mutuo da parte dell'intermediario è fondata e deve essere accolta, e ciò per due ordini di considerazioni.

In primo luogo perché, secondo l'orientamento dei Collegi (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 7797/2018), è possibile per il cliente esercitare di fronte all'Arbitro il diritto alla consegna della documentazione contrattuale afferente a polizze assicurative, purché siano connesse con un contratto bancario; condizione, quest'ultima, soddisfatta nel caso in esame, in quanto le polizze richieste dalla ricorrente – “credit protection insurance” e “incendio e scoppio” – sono evidentemente finalizzate l'una a garantire il credito dell'intermediario e l'altra a proteggere l'immobile posto a garanzia del rimborso del mutuo (e, pertanto, strettamente collegata al finanziamento e così alla protezione del credito che ne è scaturito).

In secondo luogo, poiché la mera irreperibilità del documento allegata dall'intermediario non può costituire una valida esimente, quando non sia dimostrato (in applicazione dei principi generali in materia di inadempimento) che detta irreperibilità dipende da un fatto ad esso non imputabile; sempre, beninteso, che non sia ancora spirato il termine decennale di conservazione al momento in cui la richiesta del cliente è stata formulata.

Invero, l'obbligo di consegna di copia della documentazione contrattuale (nella fattispecie le polizze assicurative connesse al mutuo) trova il proprio fondamento nell'art. 119, 4° comma, Tub, che consente al cliente “di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Questa norma permette al cliente di recuperare la documentazione perduta o non reperita, indipendentemente dalla motivazione sottostante, addossando alla banca, in tal senso, un dovere di “protezione” del cliente stesso (così Collegio di Roma, decisione n. 8804/2017).

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 3382 del 11 febbraio 2021

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA